

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
"RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI REGIONALI E DELLE ALTRE ENTRATE REGIONALI"**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

INDICE

| | |
|--|----|
| Articolo 1 - Premessa..... | 4 |
| Articolo 2 – Oggetto | 4 |
| Articolo 3- Descrizione del Servizio | 4 |
| Articolo 4 - Stima di qualità | 4 |
| Articolo 5 - Modalità di esecuzione dell’incarico | 5 |
| Articolo 6 - Condizioni di espletamento delle attività..... | 6 |
| Articolo 7 - Durata del Servizio a base d’asta | 6 |
| Articolo 8 - Corrispettivi..... | 7 |
| Articolo 9 - Spese postali e spese relative alle procedure cautelari ed esecutive | 8 |
| Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti | 8 |
| Articolo 11 - Obbligazioni del Concessionario | 8 |
| Articolo 12 - Verifiche della fornitura..... | 11 |
| Articolo 13 - Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento | 11 |
| Articolo 14 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro..... | 11 |
| Articolo 15 - Penali..... | 11 |
| Articolo 16 - Cauzione definitiva | 12 |
| Articolo 17 - Risoluzione | 13 |
| Articolo 18 - Recesso e rinegoziazione | 13 |
| Articolo 19 - Responsabilità civile e polizza assicurativa..... | 14 |
| Articolo 19 - Divieto di subappalto | 14 |
| Articolo 20 - Diritto di cessione del Contratto..... | 14 |

| | |
|---|----|
| Articolo 21 - Foro competenze | 15 |
| Articolo 22 – Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ” | 15 |
| Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali | 15 |

Allegato A - Tabella "*Serie storica del carico finanziario*"

Allegato B - Attività in capo al concessionario (Capitolato d’oneri speciale, art.5, punto 5.2)

Allegato C - Sistema informativo del concessionario "*Specifiche tecniche*"

Allegato D - Rappresentazione grafica processi e procedure

Allegato E - Esempi di flussi per lo scambio delle informazioni

- ***Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato***
- *Gli allegati D ed E hanno mera funzione illustrativa ed esemplificativa dei processi attinenti alla riscossione coattiva*

Articolo 1 – Premessa

1.1 L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della *Regione*; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

1.2 Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate regionali.

2.2 Con la stipula del *Contratto* il *Concessionario* si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Regione Lombardia (di seguito *Regione*) a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla *Regione* medesima, nei limiti contrattuali.

2.3 Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il *Servizio* non si svolge presso le sedi regionali. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono pari a zero.

Articolo 3 – Descrizione del Servizio

3.1 Il *Servizio* ha ad oggetto la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate regionali.

3.2 I tributi regionali oggetto del *Servizio* sono quelli gestiti direttamente da *Regione*, disciplinati dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, e precisamente:

- a) imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (artt. da 26 a 29, *ibidem*);
- b) tasse sulle concessioni regionali (artt. da 34 a 37, *ibidem*)
- c) tasse automobilistiche regionali (artt. da 38 a 49, *ibidem*)
- d) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (artt. da 50 a 58, *ibidem*).

3.3 Le altre entrate regionali oggetto del *Servizio* sono costituite da tutte quelle somme derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative e dei poteri propri di *Regione*. A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a canoni demaniali, sanzioni amministrative, spese di giustizia, servizi, al recupero di contributi e agevolazioni a qualsiasi titolo erogati.

3.4 In caso di ripristino di tributi regionali sospesi o di modifiche normative al sistema tributario regionale, le maggiori o minori prestazioni saranno regolate dal successivo art. 7, punto 7.11.

Articolo 4 - Stima delle quantità

4.1 I volumi oggetto del *Servizio* sono stimabili sulla base della serie storica del carico finanziario e delle partite oggetto di riscossione coattiva, a mezzo ruolo, riferito al sessennio 2009-2014, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

4.2 Vengono convenzionalmente utilizzati quali parametri per calcolare l'importo della base d'asta:

- a) l'ammontare annuo medio del riscosso nel biennio 2012-2013, così per Euro 16.932.000,00 (sedicimilioninovecentotrentaduemila/00);
- b) il numero medio annuo delle partite costituenti il carico nel biennio 2012-2013, così per 301.294;
- c) il numero medio annuo delle comunicazioni inviate con posta ordinaria, così per una stima di 250.000;
- d) il numero medio annuo delle comunicazioni inviate con posta raccomandata, così per una stima di 250.000;
- e) il numero medio annuo delle comunicazioni inviate a mezzo notifica con atto giudiziario, così per una stima di 100.000.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione dell'incarico

5.1 *Regione* avvia la riscossione coattiva mediante ordinanza ingiunzione, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche, o altro titolo equivalente, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 (Titolo II), ove compatibili. In caso di mancato pagamento procede altresì all'inoltro di un primo sollecito.

5.2 Il Concessionario provvede all'esecuzione di tutte le attività successive alla presa in carico dei crediti non riscossi a seguito delle attività di cui al precedente punto 5.1. Tali attività, unitamente ai tempi e alle modalità di esecuzione, il tutto meglio specificato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, comprendono:

- Presa in carico
- Procedure cautelari ed esecutive (D.P.R. 602/73 – Titolo II)
- Attivazione e comunicazione delle procedure per la tutela del credito
- Attivazione della fase esecutiva
- Gestione delle rateizzazioni
- Sgravi e rimborsi
- Procedure concorsuali
- Attività di contenzioso in capo al concessionario
- Rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi
- Gestione del rapporto con i cittadini ed utenti: sportelli e call center
- Sistema informativo, gestione banche dati, analisi e statistiche
- Riversamenti
- Formazione
- Livelli di servizio
- Penali
- Inesigibilità per fatto del *Concessionario*
- Adempimenti per la gestione della conclusione del *Contratto*
- Spese postali
- Termini.

Articolo 6 – Condizioni di espletamento delle attività

6.1 Modalità, termini e condizioni di espletamento delle attività sono contenute nell'Allegato B.

6.2 Contestualmente alla stipula del *Contratto*, il *Concessionario* e la *Regione* nomineranno i rispettivi referenti per assicurare il compiuto svolgimento del servizio.

Articolo 7 - Durata del Servizio e base d'asta

7.1 Il *Contratto* ha una durata di complessivi 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

7.2 E' prevista la facoltà di ripetizione del *Servizio* per un periodo massimo di 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, ponendo a base della procedura negoziata la somma massima, stimata, convenzionale e non vincolante, di Euro 9.014.296,00 (novemilioniquattordicimiladuecentonovantasei/00) = IVA esclusa. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per la *Regione* che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui la *Regione* non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il *Contratto* per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

7.3 È escluso ogni tacito rinnovo del *Contratto*.

7.4 Sulla scorta dei volumi stimati al precedente art. 4, a base d'asta sono posti:

a) un aggio del 8%, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, sull'importo effettivamente riscosso, così per Euro 1.354.560,00 (unmillionetrecentocinquantaquattromila cinquecentosessanta/00), IVA esclusa;

b) un corrispettivo a partita di Euro 2,00 (due/00), che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, così per Euro 602.588,00 (seicentoduemilacinquecentoottantotto/00), IVA esclusa;

c) l'importo di Euro 1,30 (uno/30) per spese postali relative a comunicazioni ordinarie, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L'importo stimato è pari a Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila/00), IVA esclusa;

d) l'importo di Euro 4,50 (quattro/50) per spese postali relative a comunicazioni con posta raccomandata, con ricevuta di ritorno A/R, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L'importo stimato è pari a Euro 1.125.000,00 (unmilionecentoventicinquemila/00), IVA esclusa;

e) l'importo di Euro 11,00 (undici/00) per spese postali relative a comunicazioni inviate a mezzo notifica con atto giudiziario o modalità equivalente ai sensi di legge, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L'importo stimato è pari a Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), IVA esclusa.

7.5 Pertanto, la base d'asta convenzionale è stimata in Euro 13.521.444,00 (tredicimilionicinquecentoventunmilaquattrocentoquarantaquattro/00), IVA esclusa, come meglio evidenziato nella tabella seguente:

| Rif. art. 7, punto 7.4, lettera: | | Unità a base d'asta | Stima convenzionale biennio 2012-2013 Rif. art. 4, punto 4.2, lettera: | | Base d'asta convenzionale per singole voci |
|--|--|---------------------|---|-----------------|--|
| a) | Aggio | 8% | a) | € 16.932.000,00 | € 1.354.560,00 |
| b) | Partita | € 2,00 | b) | n. 301.294 | € 602.588,00 |
| c) | Spese postali comunicazione con posta ordinaria | € 1,30 | c) | n. 250.000 | € 325.000,00 |
| d) | Spese postali comunicazione con posta raccomandata A/R | € 4,50 | d) | n. 250.000 | € 1.125.000,00 |
| e) | Spese postali comunicazioni a mezzo notifica | € 11,00 | e) | n. 100.000 | € 1.100.000,00 |
| Importo convenzionale annuo | | | | | € 4.507.148,00 |
| Importo complessivo convenzionale a base d'asta = importo annuo moltiplicato per gli anni di durata del contratto (4.507.148,00 x 3) | | | | | € 13.521.444,00 |

7.6 L'aggio offerto, i corrispettivi offerti e gli importi unitari offerti per le tre tipologie di spese di comunicazione costituiranno il "*riferimento prezzi*" per l'erogazione delle spettanze in relazione alle quantità effettive lavorate.

7.7 Pertanto, l'importo conseguente all'aggiudicazione sarà anch'esso convenzionale laddove, sulla base di quanto indicato al punto 7.6, si evidenziassero l'incremento o decremento delle riscossioni convenzionalmente indicate al precedente art. 4.

7.8 Non costituiscono base d'asta le spese relative alle procedure esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000; dette spese sono a carico dei soggetti indicati all'art. 9 del Capitolato, secondo le modalità ivi previste.

7.9 L'aggio, calcolato al netto delle spese, è a carico del contribuente, in misura intera, ed è corrisposto solo a seguito di riscossione dell'importo dovuto. In ogni caso, non costituisce onere per la *Regione*, salvo gli oneri fiscali ai sensi di legge.

7.10 Le spese postali sono a carico dei soggetti indicati all'art. 9 del Capitolato, secondo le modalità ivi indicate.

7.11 E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del *Contratto* ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e con riferimento al precedente art. 3, punto 3.4.

Articolo 8 - Corrispettivi

8.1 I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*.

8.2 Tutti i predetti **corrispettivi unitari** sono determinati a proprio rischio dal *Concessionario* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Concessionario* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi

ed oneri derivanti al *Concessionario* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

8.3 Il *Concessionario* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

8.4 Corrispettivi e rimborsi sono solamente quelli indicati nel presente articolo, con esclusione di ogni ulteriore spesa e corrispettivo ivi non previsti.

8.5 I corrispettivi contrattuali saranno erogati secondo le modalità previste dal successivo art. 10.

Articolo 9 – Spese postali e spese relative alle procedure cautelari ed esecutive

9.1 Le spese postali sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione, nella misura risultante dall'offerta aggiudicataria.

9.2 Le spese relative alle procedure cautelari ed esecutive sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione, nella misura indicata dalle tabelle di cui agli Allegati A e B del D.M. 21 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

9.3 Nessuna altra spesa, oltre a quelle qui indicate e all'aggio di cui al punto 7.9, può essere richiesta ai contribuenti.

9.4 In caso di mancata riscossione per qualunque motivo, non imputabile al *Concessionario*, tutte le spese saranno da *Regione* rimborsate nella misura prevista dalla tabella di cui agli allegati A e B del D.M. 21 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. Il rimborso delle spese postali è regolato dal punto 18 dell'Allegato B.

9.5 In caso di mancata riscossione per qualunque motivo non imputabile al concessionario, il rimborso delle spese di cui al presente articolo viene saldato a conclusione del *Contratto*. *Regione* riconosce al *Concessionario*, quale anticipazione di detto rimborso, il 10% dell'importo riscosso nel bimestre di riferimento, secondo quanto previsto al successivo art. 10, punto 10.9.

9.6 *Regione* verifica le spese effettivamente sostenute annualmente dal *Concessionario*. In ogni caso, le anticipazioni di cui al punto 9.5 non potranno essere superiori all'importo effettivamente sostenuto su base annua. In tale eventualità *Regione* procede al relativo conguaglio in occasione della liquidazione della prima fattura utile.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

10.1 Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Concessionario* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

10.2 In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il *Contratto* si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

10.3 In particolare, il *Concessionario* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

10.4 A tal fine, il *Concessionario* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

10.5 Il *Concessionario* inoltre:

a) si impegna a comunicare a *Regione* entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura.

10.6 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività, e dovrà essere intestata a **Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano** – Direzione Funzione Specialistica Programmazione e Gestione Finanziaria – Unità Organizzativa Tutela delle Entrate Regionali.

10.7 Il *Concessionario* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia.

10.8 *Regione* provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo al *Concessionario*.

10.9 I corrispettivi saranno erogati a cadenza bimestrale posticipata, previa emissione di fattura entro (dieci) giorni successivi al bimestre di riferimento delle prestazioni.

10.10 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

10.11 In caso di fattura irregolare il termine di pagamento si intende sospeso dalla data di contestazione da parte della *Regione*.

10.12 In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

10.13 Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni; tali ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

10.14 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l'eventualità di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Concessionario* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Concessionario* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte di *Regione*, ai sensi del successivo art. 17.

10.15 Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “*pro quota*” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 11 - Obbligazioni del *Concessionario*

11.1 Sono a carico del *Concessionario* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi del Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

11.2 Il *Concessionario* garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- a) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- b) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di *Servizio* contenuti negli Allegati B e C e nell’Offerta Tecnica.

Il *Concessionario* si obbliga, a:

- a) manlevare e tenere indenne la *Regione* dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di *Servizio*, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a *Regione* di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

11.3 Il *Concessionario* si obbliga a consentire a *Regione* di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del *Servizio* reso con i requisiti tecnici richiesti negli Allegati B e C e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Concessionario*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Concessionario* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Concessionario* ogni relativa alea.

Articolo 12 - Verifiche della fornitura

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nomina al momento della stipula del *Contratto* un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 13 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

13.1 Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della *Regione* e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

13.2 Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del *Contratto* di appalto**.

13.3 Il personale dipendente ed i collaboratori del *Concessionario* sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia*", approvato con D.G.R. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

13.4 La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Articolo 14 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

14.1 Il *Concessionario* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

14.2 Il *Concessionario* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

14.3 Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Concessionario* di cui all'articolo 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

Articolo 15 - Penali

15.1 Il Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi

nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R intimando al *Concessionario* di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

15.2 Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A/R, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

15.3 Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali previste del punto 15 dell'Allegato B al presente Capitolato.

15.4 L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; la *Regione* si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il *Contratto*.

15.5 In caso di applicazione di penali, la *Regione* non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

15.6 Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del *Contratto* con le modalità ed entro i termini previsti, la *Regione* si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla *Regione*.

15.7 Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la *Regione* potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

15.8 L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/DEC via PEC o con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

16.1 Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Concessionario* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Concessionario*, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del *Contratto*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Concessionario*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti di *Regione* e pertanto resta espressamente inteso che la *Regione* ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

16.2 La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti di *Regione* verso il *Concessionario*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la *Regione* potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del

Concessionario all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

16.3 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da *Regione*.

16.4 Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Concessionario* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da *Regione*

Articolo 17 - Risoluzione

17.1 Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà di *Regione* - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il *Contratto* di appalto per inadempimento ex art. 1456 del cod. civ., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora non venga reintegrata la fidejussione a seguito di escussione della stessa per mancato riversamento (punto 12 dell'Allegato B);
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*;
- c) in caso di ripetute violazioni dei livelli di *Servizio*, come previsto dai punti 14 e 15 dell'Allegato B;
- d) danno all'immagine di *Regione*;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con D.G.R. n. 1063 del 12.12.2013;

17.2 Resta inteso che *Regione* si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Concessionario* ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 18 - Recesso e rinegoziazione

18.1 E' facoltà di *Regione* recedere dal *Contratto* di appalto ex art. 1373 del cod. civ., anche se è già iniziata la prestazione del *Servizio*; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso la *Regione* si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

18.2 Nel caso di recesso il *Concessionario* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

18.3 In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per *Regione* si potrà procedere ad una rinegoziazione del *Contratto*.

Articolo 19 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

19.1 Con la stipula del *Contratto*, il *Concessionario* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Concessionario* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

19.2 Il *Concessionario* si obbliga a manlevare e tenere indenne la *Regione*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

19.3 Anche a tal fine, il *Concessionario* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

19.4 Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del *Servizio*, il *Concessionario* dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

19.5 La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

19.6 La *Regione* procederà a visionare, preventivamente alla stipula del *Contratto*, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

19.7 La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

19.8 Resta comunque ferma la totale responsabilità del *Concessionario* riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

19.9 Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

19.10 Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 20 - Divieto di subappalto

20.1 Il *Servizio*, che può essere svolto solamente da soggetti iscritti nell'apposito Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/97, non può essere oggetto di subappalto, in tutto o in parte.

20.2 Sussiste, infatti, l'interesse della *Regione* all'immutabilità del *Concessionario*, anche al fine di garantirsi il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità, il livello tecnico e specialistico delle prestazioni.

20.3 La violazione del divieto incorre nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Articolo 21 – Diritto di cessione del *Contratto*

Salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al *Concessionario* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la *Regione* ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente art. 16.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Concessionario* e la *Regione*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - Informativa ex art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

23.1 Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

23.2 Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore di Funzione Specialistica Programmazione e Gestione Finanziaria

23.4 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

23.5 Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

23.6 Il Direttore di Funzione Specialistica Programmazione e Gestione Finanziaria, in qualità di responsabile del trattamento dati, nominerà per conto del titolare il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del *Contratto*.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

24.1 Sono a carico del *Concessionario* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del *Contratto* nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), ad eccezione delle spese che fanno carico a *Regione* per legge.

24.2 Il *Concessionario* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Concessionario* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Concessionario*.